

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4154/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 4182/87, (CEE) n. 4183/87 e (CEE) n. 1842/88 che recano apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per polpe di albicocche, preparazioni e conserve di sardine e per taluni vini a denominazione d'origine, originari del Marocco

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 4182/87<sup>(1)</sup>, (CEE) n. 4183/87<sup>(2)</sup> e (CEE) n. 1842/88<sup>(3)</sup>, il Consiglio ha aperto contingenti tariffari comunitari a dazio nullo o a dazio ridotto per i seguenti prodotti originari del Marocco:

- polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988;
- preparazioni e conserve di sardine dei codici NC ex 1604 13 10 e ex 1604 20 50, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, e
- taluni vini a denominazione d'origine, dei codici NC ex 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 ed ex 2204 21 39, per il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989;

considerando che il protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco<sup>(4)</sup> è entrato in vigore il 1° ottobre 1988 e che il regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che fissa il regime applicabile agli scambi di Spagna e Portogallo con il Marocco<sup>(5)</sup>, sarà applicabile a partire dal 1° novembre 1988;

considerando che risulta dunque opportuno modificare i succitati regolamenti per tener conto sia di una riduzione del dazio contingente previsto per le polpe di albicocche sia dell'ampliamento dell'applicabilità di tali regolamenti a Spagna e Portogallo,

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 4182/87 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 1 è soppressa la parte di frase « nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 399 del 31. 12. 1987, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 399 del 31. 12. 1987, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 163 del 30. 6. 1988, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

- 2) Nella tabella dell'articolo 1 il dazio dell'11,9 %, che figura nella colonna 5, è portato al 10,6 %.

- 3) Nell'articolo 1 è inserito un secondo comma così redatto:

« Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese partecipano al contingente tariffario in questione a partire dalla data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3189/88. I dazi doganali applicabili, nel limite di tale contingente tariffario, da parte di detti Stati membri sono calcolati conformemente al succitato regolamento. »

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 4183/87 è modificato nel modo seguente:

- 1) Nell'articolo 1, paragrafo 1, viene soppressa la parte di frase « nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ».

- 2) È aggiunto allo stesso articolo 1 un secondo paragrafo, così redatto:

« 2. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese partecipano al contingente tariffario in questione a partire dalla data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3189/88. I dazi doganali applicabili, nel limite di tale contingente tariffario, da parte di detti Stati membri sono calcolati conformemente al succitato regolamento. »

- 3) All'articolo 2, paragrafo 4, la parte di frase « in Danimarca » è sostituita dalla seguente « negli altri Stati membri ».

*Articolo 3*

Il regolamento (CEE) n. 1842/88 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, la parte di frase « nella sua composizione al 31 dicembre 1985 » è sostituita da « ad esclusione del Portogallo ».

- 2) Allo stesso paragrafo 1 dell'articolo 1 viene aggiunto un secondo comma, così redatto:

« Il Regno di Spagna parteciperà al contingente tariffario in questione a partire dalla data d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3189/88. Il dazio doganale applicabile, nel limite di tale contingente tariffario, da parte di tale Stato membro è calcolato conformemente al succitato regolamento. »